



Unione Europea

Centro Provinciale Istruzione Adulti di Gorizia

Sede legale: Via Bonavia, 21- 34074 Monfalcone (GO) tel. 0481/483235

Sede di Gorizia: Viale Virgilio, 2 - 34170 - tel. 0481/533175

Codice Meccanografico: GOMM04000N - CF 90036190313

e-mail: gomm04000n@istruzione.it- pec: gomm04000n@pec.istruzione.it

Web: www.cpiago.edu.it



REGOLAMENTO

per la disciplina degli incarichi per esperti interni/esterni

Approvato con delibera n. 11 dal consiglio d'istituto in data 06 febbraio 2024

Premessa

Nella scuola autonoma si rende talvolta necessario ricorrere ad esperti esterni per far fronte alla realizzazione di attività inserite nel Piano dell'Offerta Formativa, poiché non sempre esistono risorse professionali interne, in grado di guidare gli alunni al raggiungimento di obiettivi formativi in modo efficace, efficiente e con un risparmio in fatto di tempi.

I contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa stabiliti dal D.lgs. n.165/2001 sono così riassumibili:

1. devono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;
2. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
3. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
4. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Finalità e ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di:

- garantire l'arricchimento dell'offerta formativa,
- realizzare particolari progetti didattici,
- realizzare specifici programmi di ricerca, sperimentazione e aggiornamento.

Condizioni preliminari

Le attività per le quali l'istituzione scolastica può ricorrere ad esperti esterni devono essere:

- coerenti col POF e il PTOF;
- coerenti con le finalità dichiarate nel precedente articolo;
- coerenti con le disponibilità finanziarie programmate.

Prima di ricorrere all'esperto esterno, è necessario accertare concretamente l'impossibilità di realizzare le attività programmate con personale in servizio interno alla scuola.

Criteri generali

- Assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- Garantire la qualità della prestazione;
- Valutare più opzioni sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- Scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- Considerare l'opportunità di collaborazione plurima, personale docente esperto, in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi C.C.N.L. Comparto scuola in vigore.

ART. 1 (Requisiti professionali)

Nel conferimento dell'incarico si terrà presente quanto disposto dall'art. 46 della Legge 133/2008 che recita testualmente: "Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria".

Nella definizione dei requisiti richiesti si tiene conto di quanto stabilito dalla Circolare 5/2006 e Circolare 1/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di "esperti di provata competenza" secondo l'interpretazione datane dall'art. 46 L.133/2008 che afferma: "Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore".

Per ciascuna attività/progetto deliberati nel POF e nel PTOF per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di esperti esterni si stabilisce che gli stessi debbano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- competenze richieste dal progetto;
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche e didattiche;
- titoli di studio e di formazione;
- attività di libera professione svolta nel settore

L'esperienza maturata, dichiarata nel curriculum presentato dall'esperto contestualmente alla domanda di partecipazione alla selezione, sarà documentata dallo stesso all'atto della stipula del contratto.

Il riscontro dei requisiti sarà operato dalla commissione individuata per la scelta dell'esperto.

I requisiti fissati dal Collegio docenti e dal Consiglio d'Istituto, saranno pubblicizzati dall'Istituzione scolastica, contestualmente alla pubblicazione degli avvisi di selezione.

I requisiti minimi individuati per uno stesso incarico conservano validità fino a nuova determinazione della commissione di volta in volta impegnata nella scelta.

ART. 2
(Pubblicazione degli avvisi di selezione)

Il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa, del PTOF e del Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti incarichi ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione di Pubblicità Legale disponibile sul sito web dell'Istituto ed, eventualmente, con ulteriori forme di pubblicità.

Gli avvisi dovranno indicare le modalità e i termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato:

1. l'oggetto della prestazione;
2. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
3. il corrispettivo previsto per la prestazione.
4. il possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione.

ART. 3
(Criteri di scelta e procedure per i contratti)

Ai fini della procedura selettiva da attuare per la selezione il Dirigente si impegna a:

- assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- valutare, fra più opzioni, considerare l'opportunità di fare ricorso alle collaborazioni plurime, utilizzando cioè, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, personale docente ed ATA in servizio presso altre scuole statali, ai sensi del CCNL comparto scuola in vigore.

Il Dirigente conferisce incarichi formali ad esperti scegliendo sulla base dei seguenti criteri:

a) Incarichi nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa

- inclusione tra le attività del POF e del PTOF e/o comunque consona alle attività ed alle finalità della scuola;
 - competenze specifiche e distintive presentate con curriculum vitae et studiorum attestante:
1. titoli di studio e le specializzazioni;
 2. esperienze lavorative nel settore;
 3. pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;
 4. valutazione del Dirigente Scolastico.

b) Incarichi relativi al Programma Operativo Nazionale (PON) e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

I criteri di cui sopra sono così integrati:

5. titoli di studio afferenti alla tipologia di intervento;
6. laurea specifica;
7. abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo disciplinare;
8. competenze informatiche e del sistema di gestione del P.O.N.;
9. certificazioni informatiche;
10. dottorati di ricerca;
11. pubblicazioni;
12. specializzazioni afferenti all'area di intervento;
13. corsi di perfezionamento post – laurea;
14. comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza;
15. esperienza e/o coordinamento corsi di formazione e specializzazione post – universitari;
16. partecipazione a progetti o sperimentazioni di rilevanza nazionali;

In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni singolo esperto.

La valutazione dell'esperto sarà operata dalla commissione appositamente nominata, che procederà alla valutazione comparativa dei curricula.

La Commissione di valutazione nominata con atto dirigenziale, sarà formata: da n° 02 o 04 componenti incaricati dal Dirigente Scolastico e presieduta dal Dirigente Scolastico.

Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro personale in servizio presso l'Istituzione Scolastica per la valutazione di particolari caratteristiche richieste (a titolo di esempio e non limitativo od esaustivo: personale di comprovate esperienze in attività specifiche ed attinenti alla progettazione da realizzare).

Le decisioni della Commissione saranno debitamente verbalizzate.

La graduatoria è approvata dal Dirigente scolastico ed è pubblicata nell'apposita sezione di "Pubblicità Legale – Albo on-line" del sito internet dell'Istituzione scolastica.

ART. 4

(Requisiti ed griglie di valutazione)

I contraenti a cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il progetto da realizzare (curriculum vitae formato europeo).

Gli esperti interni e/o esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa dei curricula, sulla base delle seguenti due tabelle (A o B) di valutazione dei titoli.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell'assegnazione di un punteggio, come da tabelle (A o B) di valutazione dei titoli (a titolo esemplificativo):

Tabella A di valutazione - nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza

	TITOLI di studio - Viene valutato un solo titolo di studio	
	Titolo di studio afferenti la tipologia di intervento	
1	Laura specifica (magistrale/triennale)	Titolo di accesso
2	Diploma specifico II grado	Titolo di accesso
	Valutazione Titoli di studio laurea magistrale	PUNTI
1	Per voto pari a 110 e lode	Punti 15
2	Votazione da 90 a 110	Punti 13
3	Votazione fino ad 89	Punti 11
	Valutazione Titoli di studio laurea Triennale	
1	Per voto pari a 110 e lode	Punti 10
2	Votazione da 90 a 110	Punti 7
3	Votazione fino ad 89	Punti 5
	Valutazione Titoli di studio Diploma II Grado	
1	Per voto pari a 100 e lode	Punti 4
2	Votazione da 90 a 100	Punti 3
3	Votazione fino ad 89	Punti 2
	Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di intervento	
1	Attività di docenza Universitaria inerente la tipologia di intervento	Punti 3 per ogni incarico conseguito (max 5 incarichi)
2	Attività di docenza scolastica inerente la tipologia di intervento	Punti 2 per ogni incarico conseguito (max 5 incarichi)
3	Attestati di formazione inerenti la tipologia di intervento maggiore di 60 ore	Punti 4 per ogni attestazione conseguita (max 2 titoli)
4	Attestati di formazione inerenti la tipologia di intervento minore di 60 ore	Punti 3 per ogni attestazione conseguita (max 2 titoli)
5	Esperienze inerenti la tipologia di intervento in ambito scolastico e/o altre amministrazioni pubbliche o private	Punti 1 per ogni incarico conseguito (max 4 incarichi)
6	Altri titoli culturali afferenti la tipologia di intervento	Punti 2 per ogni incarico conseguito (si valuta 1 solo titolo)
7	Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento	Punti 1 per ogni pubblicazione (max di 2 pubblicazioni)
8	Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento	Punti 2 per ogni pubblicazione (max di 3 titoli)
9	Pregresse esperienze di docenza in progetti vari	Punti 1 per ogni incarico (max di 2 incarichi)

Tabella B di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente professionali)

	TITOLI	PUNTI
	TITOLI di studio - Viene valutato un solo titolo di studio	
	Titolo di studio afferenti la tipologia di intervento	
1	Laura specifica (magistrale/triennale)	Titolo di accesso
2	Diploma specifico II grado	Titolo di accesso
	Valutazione Titoli di studio laurea magistrale	PUNTI
1	Per voto pari a 110 e lode	Punti 15
2	Votazione da 90 a 110	Punti 13
3	Votazione fino ad 89	Punti 11
	Valutazione Titoli di studio laurea Triennale	
1	Per voto pari a 110 e lode	Punti 10
2	Votazione da 90 a 110	Punti 7
3	Votazione fino ad 89	Punti 5
	Valutazione Titoli di studio Diploma II Grado	
1	Per voto pari a 100 e lode	Punti 4
2	Votazione da 90 a 100	Punti 3
3	Votazione fino ad 89	Punti 2
	Titoli prevalentemente professionali	
1	Esperienza specifica nel settore	Punti 5 per ogni attestazione (max di 4 attestazioni)
2	Esperienza di collaborazione in progetti affini	Punti 3 per ogni attestazione (max di 4 attestazioni)

A parità di titoli si terrà conto delle seguenti priorità:

- Personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
- Personale docente inserito nelle graduatorie provinciali;
- Anzianità di servizio;
- Età anagrafica (minor età)

In caso di parità si procederà a sorteggio

ART. 5

(Doveri e responsabilità dell'esperto)

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera assume nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre la programmazione del progetto specifico di intervento in base alle indicazioni ed esigenze dell'istituzione;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.

In base al contratto d'opera e/o collaborazione plurima, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l'attività didattica in classe/laboratorio e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, ai sensi degli artt. 2043, 2047 e 2048 del Codice Civile, integrati dall'art. 61 della Legge 11.07.1980, n. 312, previa autorizzazione dei genitori.

In tal caso l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

ART. 6

(Stipula del contratto)

Il Dirigente provvede alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati:

- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
- Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di:
- svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla scuola;
- assicurare, se necessario, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle attività, al fine di predisporre una programmazione concordata con i docenti, e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
- documentare l'attività svolta;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali conformemente alla legge 196/2003.
- assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.

La natura giuridica del rapporto che si instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quella del contratto di prestazione d'opera e la disciplina che lo regola è quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile. La prestazione ha carattere di temporaneità.

I contratti di cui al presente regolamento, qualora vengano stipulati con personale non appartenente all'Amministrazione scolastica, costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente al regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e **non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola fatto salvo norme specifiche di riferimento e dichiarate nell'avviso di selezione.**

I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.

Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.

Degli incarichi attribuiti agli esperti esterni verrà data pubblicità ai sensi del D. Lgv. 33/2013, della Legge 192/2012, come modificati dal Freedom Information Act (FOIA).

ART. 7

(Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica)

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica e/o di altra istituzione scolastica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001.

Art. 8

(Determinazione del compenso)

Il compenso attribuibile deve tener conto:

- del tipo di attività, dell'impegno
- delle competenze professionali richieste;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto sia persona fisica che giuridica deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta e non deve superare il compenso determinato dalle tabelle del CCNL per il comparto scuola in vigore relativo all'ora di docenza.

Può essere anche previsto un pagamento forfettario, ove comunque deve essere più conveniente all'Amministrazione.

Sono derogati i compensi previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori per i quali è escluso il regime di forfetizzazione.

È fatto divieto di anticipazione di somme.

a) Misura dei compensi personale scolastico

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8 del presente regolamento ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è così definito dalle **tabelle del C.C.N.L. per il comparto scuola e per il profilo di pertinenza**

b) Misura dei compensi per tipologia di attività

Il compenso massimo, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 8 ed eventuali modifiche ed integrazioni successive all'approvazione del presente regolamento, è definito dal:

Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1999

Tipologia	Importo omnicomprensivo di tutte le ritenute sia carico del prestatore che a carico dell'ammi.ne
Direzione, organizzazione	fino ad un massimo di €. 41,32 giornaliere
Coordinamento, progettazione, produzione di materiali, valutazione, monitoraggio	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari
Docenza	fino ad un massimo di €. 41,32 orari e fino ad un massimo €. 51,65 orarie per docenti universitari
Attività tutoriale, coordinamento gruppo di lavoro	fino ad un massimo di €. 41,32 orari

Circolare Ministero del Lavoro n. 101/97

Tipologia	Importo omnicomprensivo di tutte le ritenute sia carico del prestatore che a carico dell'ammi.ne
Docenti, direttori di corso e di progetto; Docenti universitari di ruolo, ricercatori senior; Dirigenti di azienda, imprenditori, esperti del settore senior (con esperienza decennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (con esperienza decennale)	fino ad un massimo di €. 85,22
Docenti, co-docenti, direttori di corso e condirettori di progetto; ricercatori universitari I livello, Ricercatori junior (esperienza triennale); Professionisti, esperti di settori junior (triennale); Professionisti, esperti junior di orientamento, di formazione (iniziale e continua) e di didattica con esperienza triennale di docenza	fino ad un massimo di €. 56,81
Co-docenti o condirettori di corsi e di progetti.	fino ad un massimo di €. 46,48
Tutor	fino ad un massimo di €. 30,99

ART. 9
(Valutazione della prestazione)

L'Istituto prevede una valutazione finale del progetto e dell'intervento dell'esperto attraverso appositi questionari di gradimento. L'esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.

Art. 10
(Impedimenti alla stipula del contratto)

I contratti con esperti possono essere stipulati soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna insostituibile con altra figura professionale interna alla Scuola;
- di cui sia previsto, a livello ministeriale di linee guida, il ricorso a specifiche professionalità esterne.

Art.11
(Modifiche)

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto e ha durata e validità illimitata; potrà comunque essere modificato e/o integrato dal Consiglio d'Istituto con apposita delibera, anche ratificando Modifiche urgenti predisposte dal Dirigente Scolastico.

Art.12
(Pubblicità)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica nell'apposita sezione di Pubblicità Legale – Albo on-line e Sez. "Amministrazione Trasparente"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Il D.I. 129/2018 "Regolamento di Contabilità"
- La circ. 05/12/03, n. 41 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;5.
- L'art. 46 della Legge 06/08/08 n. 33;
- L'art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la "Gestione delle risorse umane";
- Il C.C.N.L. del comparto scuola vigente;
- Il Piano dell'Offerta Formativa e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituzione Scolastica;
- L'art. 10 del T.U. n° 297 del 16/04/1994;
- Il D.L. n.112/2008
- Circolare n.2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica

N.B.: la circolare n. 2/2008 citata chiarisce che solo per le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, non si debba procedere all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell'esperto, né ottemperare agli obblighi di pubblicità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Vilma CANDOLINI
"Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e relative norme collegate"